La riforma del mercato del lavoro crea difficoltà al lavoro autonomo

di Marco Carrescia

Nella realtà italiana vi sono numerosi casi di lavoratori autonomi che ricevono la grande maggioranza degli incarichi, genuinamente autonomi, da un unico committente (con il quale si è consolidato un rapporto di stima e fiducia reciproca, traguardo che spesso il lavoratore autonomo si è conquistato nel tempo e con grande fatica).
L'inversione dell'onere probatorio prevista dall'articolo 9 indurrà un gran numero di committenti a ridurre gli incarichi commissionati al di sotto dei limiti previsti dal suddetto articolo (75% di fatturato e sei mesi annui di attività), con la conseguenza che il lavoratore autonomo perderà gran parte degli incarichi che il committente sarebbe stato lieto di affidargli (con le conseguenti difficoltà a livello economico) e con l'effetto paradossale di penalizzare proprio quei lavoratori autonomi che, ben operando, si sono conquistati la fiducia del cliente (il risultato è dunque esattamente contrario al principio meritocratico).
Per i lavoratori autonomi che sono "quasi monoclienti" (legittimamente, se gli incarichi sono genuinamente autonomi), la riduzione degli incarichi da parte del loro cliente principale (che intenda evitare di ricadere nella previsione dell'art. 9) sarà pesantissima.
Ad esempio nell'ipotesi in cui il fatturato annuo del lavoratore autonomo sia di 100.000 €, dei quali 90.000 € per incarichi commissionati da un cliente principale e 10.000 € per incarichi di altri clienti, per evitare di rientrare nelle condizioni di cui all'art. 9 il cliente principale potrà continuare ad assegnare ogni anno al lavoratore autonomo (che non trovi immediatamente nuovi clienti) incarichi per soli 30.000 € annui (con una perdita secca, per il lavoratore autonomo, di 60.000 € annui di fatturato) ([1]).
Inoltre al lavoratore autonomo "monocliente", che non trovi subito nuovi committenti, l'unico cliente che ha, per non ricadere nella previsione dell'art. 9, non potrà più affidare neppure un incarico.
Quanto sopra, tra l'altro, rende ancora più difficile l'inizio dell'attività per i giovani lavoratori autonomi (qualunque giovane, quando intraprende un'attività autonoma, inizia con un cliente; l'effetto della norma è quello di disincentivare tale cliente ad affidare qualunque incarico al giovane autonomo, finché questi non abbia trovato almeno un altro cliente; dunque il giovane autonomo, o inizia l'attività con almeno due clienti, o di fatto non riesce ad intraprenderla).
Considerato il numero assai elevato di lavoratori autonomi che si trovano nelle suddette condizioni, la norma avrà ripercussioni negative sulle condizioni di vita di molte famiglie italiane ([2]).
Nella pratica la norma ha inoltre l'effetto di rendere il ricorso al lavoro "nero", che già è più conveniente

([1]) Il fatturato annuo del lavoratore autonomo diverrà così di complessivi 40.000 €, dei quali 30.000 € (75% del totale) provenienti dal cliente principale e 10.000 € (25% del totale) da altri clienti.
([2]) In molti casi, peraltro, le imprese, non potendo più affidarsi al lavoratore autonomo di fiducia, cesseranno di far svolgere attività ritenute non fondamentali e l'effetto pratico sarà dunque quello di perdere incarichi di lavoro. Danneggiati saranno peraltro anche i committenti che, di fatto, potranno avvalersi di lavoratori autonomi di propria fiducia solo entro "certi limiti".

sotto il profilo economico (seppure soggetto a sanzioni pesanti), più vantaggioso anche in termini di onere probatorio, con il risultato paradossale di rendere più facile contestare gli incarichi conferiti a lavoratori autonomi dotati di partita iva rispetto a quelli affidati a lavoratori in "nero".
Nel primo caso l'ispettorato del lavoro può infatti limitarsi a rilevare la sussistenza delle due note condizioni (75% di fatturato e sei mesi annui di attività), la prova delle quali è documentale, mentre nel caso di lavoratori in "nero", non operando alcuna inversione dell'onere probatorio, l'Ente accertatore deve dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e le sue caratteristiche, per poi desumerne l'illiceità del comportamento del committente ([3]).
Considerata l'importanza che l'inversione dell'onere probatorio assume nella pratica (le contestazioni degli Enti accertatori possono raggiungere importi assai elevati), se lo scopo della norma è effettivamente quello dichiarato (combattere le "false partite iva") e non altro ("creare difficoltà al lavoro autonomo", visto con sfavore rispetto a quello subordinato), tale inversione (che di fatto presuppone l'irregolarità del rapporto di lavoro instaurato) dovrebbe essere prevista solo in presenza di elementi che effettivamente inducano a ritenere il lavoro non genuinamente autonomo (e che dunque siano indicativi dell'assenza di rischio di impresa e di mezzi organizzati di impresa).
La natura subordinata del rapporto di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa in assenza di un progetto) potrebbe ad esempio essere presunta quando siano presenti contemporaneamente tutti e cinque gli elementi sotto indicati:
- assenza di un risultato (obbligazione non di risultato, bensì di mezzi);
- pagamento del corrispettivo a prescindere dal raggiungimento del risultato;
- assenza di organizzazione di mezzi;
- durata della collaborazione superiore a sei mesi o fatturato superiore al 75% proveniente dalla medesima attività imprenditoriale ([4]);
- postazione di lavoro presso la sede del committente.

Le norme non dovrebbero applicarsi agli iscritti agli albi professionali (per tutte le attività contemplate dall'albo e non solo per quelle per le quali l'iscrizione all'albo è obbligatoria) ed a tutti i pensionati (e non solo a quelli di vecchiaia) ([5]).

([3]) La norma comporta nei fatti anche un danno per i conti pubblici, visto che i committenti che ricorrono ai lavoratori in nero molto spesso si pongono artatamente nella condizione (formale) di non poter far fronte agli oneri economici conseguenti ad eventuali contestazioni (in tali casi lo Stato, anche qualora accerti l'irregolarità commessa, non riesce dunque a recuperare quanto dovuto).
([4]) Il fatto che la collaborazione duri più di sei mesi e il fatturato sia superiore al 75% sono condizioni che, nella grande maggioranza dei casi, si sovrappongono (formalmente sono due condizioni, ma in realtà si tratta sostanzialmente di una condizione sola). Tra l'altro, il fatto che l'incarico conferito al lavoratore autonomo ecceda (o possa eccedere) il 75% del suo fatturato, è un dato che non rientra nella disponibilità del committente ed in molti casi non è neppure prevedibile al momento dell'affidamento dell'incarico.
([5]) Obbligare un pensionato, che magari ha 62 anni, e desidera svolgere un'attività (anche solo per passione), ad effettuarla per più committenti, pena nella pratica l'impossibilità di svolgerla, appare francamente inaccettabile e significa di fatto obbligarlo a svolgerla in nero.